DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 23 novembre 1992

relativa alla definizione di un addendum al quadro comunitario di sostegno per interventi strutturali della Comunità in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Belgio

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(92/559/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, relativo al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli [1], modificato dal regolamento (CEE) n. 3577/90 [2] in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando che la Commissione, con la decisione 92/79/CEE [3], ha approvato il quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali della Comunità in Belgio;

considerando che, il 12 agosto 1992, il governo belga ha presentato alla Commissione un piano settoriale (settore uova e pollame) concernente l'ammodernamento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 866/90;

considerando che il piano presentato dallo Stato membro contiene la *descrizione degli* aspetti prioritari, nonché indicazioni circa l'utilizzazione dei finanziamenti del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione orientamento, per la realizzazione del piano;

considerando che l'addendum al quadro comunitario di sostegno è stato predisposto di concerto con lo Stato membro interessato nell'ambito della partnership di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, relativo alle missioni dei fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti [4];

considerando che tutte le misure previste dall'addendum al quadro comunitario di sostegno sono conformi alla decisione 90/342/CEE della Commissione, del 7 giugno 1990, relativa alla fissazione dei criteri di scelta da adottare per gli investimenti riguardanti il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli e della silvicoltura [5];

considerando che la Commissione è disposta ad esaminare la possibilità di un contributo al finanziamento di questo addendum al quadro comunitario di sostegno da parte di altri strumenti di prestito comunitari, secondo le specifiche disposizioni che li disciplinano;

considerando che a norma dell'articolo 10, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro [6], la presente decisione è inviata allo Stato membro sotto forma di dichiarazione di intenzione;

considerando che a norma dell'articolo 20, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 4253/88, gli impegni di bilancio concernenti il contributo dei fondi strutturali al finanziamento degli interventi previsti dal quadro comunitario di sostegno verranno stabiliti sulla base delle successive decisioni della Commissione recanti approvazione delle operazioni di cui trattasi;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le strutture agricole e lo sviluppo rurale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È definito l'addendum al quadro comunitario di sostegno per gli interventi strutturali comunitari in ordine al miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in Belgio, concernente il periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1993.

La Commissione dichiara che intende contribuire all'attuazione dell'addendum al quadro comunitario di sostegno nel rispetto delle pertinenti disposizioni e in conformità con le norme e gli indirizzi dei fondi strutturali e degli altri strumenti finanziari esistenti.

[1] GU n. L 91 del 6. 4. 1990, pag. 1.
[2] GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23.
[3] GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 40.
[4] GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.
[5] GU n. L 163 del 29. 6. 1990, pag. 71.
[6] GU n. L 374 del 31. 12. 1988, pag. 1.

Articolo 2

Il quadro comunitario di sostegno contiene i seguenti elementi essenziali :

a) un'indicazione degli aspetti prioritari dell'azione congiunta da avviare nel seguente settore :

— uova e pollame ;

b) un piano indicativo di finanziamento, a prezzi costanti 1992, che precisa sia l'investimento totale relativo alle iniziative prioritarie decise per l'azione congiunta della Comunità e dello Stato membro interessato, corrispondente a 14 294 482 ecu per l'intero periodo, sia le disposizioni finanziarie previste con riguardo al contributo imputabile al bilancio comunitario :

— uova e pollame : 714 724 ecu.

Il fabbisogno di finanziamento nazionale che ne risulta, pari all'incirca a 899 593 ecu per il settore pubblico e a 12 680 165 ecu per il settore privato, può essere parzialmente coperto mediante il ricorso a prestiti comunitari erogati dalla Banca europea per gli investimenti e da altri strumenti di prestito.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente dichiarazione di intenzione.

Fatto a Bruxelles, il 23 novembre 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione